



CITTA' DI CATANZARO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO
IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

NOMINA PERITO ISTRUTTORE DEMANIALE (P.I.D.) PER ATTIVITÀ DEMANIALI IN
MATERIA DI USI CIVICI SU TERRENI UBICATI NEL COMUNE DI CATANZARO,
COMMITTENTE DITTA IGEA CALABRIA SPA

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE
N. 2015 DEL 18/07/2025

SETTORE PATRIMONIO, PROVVEDITORATO

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Legge della Regione Calabria n. 18 del 21/08/2007 e ss.mm.ii., nel dettare norme in materia di usi civici, ha adottato una disciplina organica delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche demandando ad apposito regolamento regionale le relative norme di attuazione;
- a norma dell'art 14 comma 1 della citata L.R. n. 18 del 21/08/2007, le funzioni amministrative concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale di terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, sono state conferite ai Comuni;
- la Regione Calabria ha adottato il Regolamento n. 15/2024 – Burc n. 270 del 30/12/2024, di attuazione dell'art 13 della Legge Regionale n. 18/2007, che disciplina l'albo regionale degli istruttori e periti demaniali;

VISTI:

- l'art. 13 della Legge Regionale 18/2007 che istituisce l'Albo regionale degli istruttori e periti demaniali demandando al regolamento di attuazione la formazione, la tenuta e l'accesso all'albo e contemporaneamente istituisce la Commissione per la vigilanza sull'albo;
- il decreto dirigenziale n. 650 del 18 gennaio 2013, con il quale la Regione Calabria ha provveduto all'approvazione dell'avviso pubblico per l'iscrizione di professionisti per la costituzione dell'Albo Regionale degli Istruttori e Periti Demaniali per la ricognizione e la verifica nei comuni della Regione Calabria delle terre gravate di usi civici;
- il decreto dirigenziale n. 5575 del 01/06/2018, con il quale la Regione Calabria ha approvato l'allegato A relativo ai professionisti che hanno avanzato richiesta di iscrizione nei termini indicati dal DDG n° 1333 del 05/03/2018 e che sono risultati essere in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione nella short list di professionisti da nominare P.I.D. per la ricognizione e la verifica delle terre gravate da usi civici;
- il decreto dirigenziale n. 12872 del 24/10/2022 a mezzo del quale si è dato attuazione al punto 1 del D.D. 6060/2022 approvando la short list aggiornata dei professionisti già inseriti nella short list regionale approvata con decreto dirigenziale n. 650 del 18 gennaio 2013 e con decreto dirigenziale n. 5575 del 01/06/2018;
- il decreto dirigenziale n. 1154 del 27/01/2023 con il quale si è proceduto alla rettifica in autotutela dell'elenco di cui al precedente DDG n. 12872 del 24/10/2022;
- il decreto dirigenziale n. 11789 del 09/08/2024 con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Elenco regionale degli istruttori e periti demaniali in materia di usi civici, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18/2007 e ss.mm.ii.

DATO ATTO CHE:

- la Legge Regionale n. 18/2007 e il Regolamento Regionale n. 15/2024, attribuiscono all'Ente Comunale la competenza del conferimento dell'incarico di P.I.D. al professionista indicato dalla committenza, estratto dalla short list regionale, mediante stipula di un apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale;
- l'art. 5 comma 3 del sopracitato Regolamento prevede che il Comune, previamente al conferimento dell'incarico, deve assumere un'autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 del P.I.D. interessato che attesti:
 - a. l'iscrizione all'albo regionale degli istruttori e dei periti demaniali, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n°18 del 21.08.2007;
 - b. la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel suddetto Albo;

- c. di non avere situazioni di conflitto di interessi con il Comune di Catanzaro, né incarichi pendenti in contraddittorio con la Regione Calabria o con il Comune conferente; si obbliga a comunicare prontamente alla Regione e al Comune conferente l'insorgere di qualunque situazione di conflitto di interessi con l'incarico affidato;
- d. di accettare i compensi nella misura determinata nel contratto di incarico;
- e. di accettare che le spese ed i compensi per lo svolgimento dell'attività peritale sono a esclusivo carico del committente nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali e nulla avrà a pretendere dall'Amministrazione comunale;
- f. di accettare la parcella professionale validata dal Comune di Catanzaro a conclusione delle operazioni peritali affidate;
- g. a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ed in particolare la Legge Regionale 21/8/2007, N. 18 ed il relativo regolamento di attuazione, e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

VISTE:

- la richiesta avanzata dalla ditta IGEA CALABRIA SPA pervenuta a questo Ente con il prot. n. 71485 /2025, a mezzo della quale veniva richiesto l'accertamento di eventuale sussistenza di diritti di uso civico dei terreni ubicati nel Comune di Catanzaro, per come di seguito identificati:

Comune di Catanzaro	Foglio	Particelle
Catasto fabbricati	80	668 sub 1

- l'allegata autocertificazione di cui all' art. 5 comma 3 del R.R. 15/2024, da parte del P.I.D individuato, dott. Roberto Sabatino, iscritto all'albo Regionale degli istruttori e dei periti demaniali ex L. R. n. 18/2007, con la quale dichiara testualmente:
 - a) di essere disponibile ad assumere l'incarico;
 - b) di essere iscritto all'albo regionale degli istruttori e dei periti demaniali, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n°18 del 21.08.2007, nella sezione di cui all'art 1 comma 2, lettera A;
 - c) la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel suddetto Albo;
 - d) di non avere situazioni di conflitto di interessi con il Comune di Catanzaro, né incarichi pendenti in contraddittorio con la Regione Calabria o con il Comune conferente; si obbliga a comunicare prontamente alla Regione e al Comune conferente l'insorgere di qualunque situazione di conflitto di interessi con l'incarico affidato;
 - e) si obbliga ad accettare i compensi nella misura determinata nel contratto di incarico;
 - f) di accettare che le spese ed i compensi per lo svolgimento dell'attività peritale sono a esclusivo carico del committente nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali e nulla avrà a pretendere dall'Amministrazione comunale;
 - g) di accettare che la parcella professionale è validata dal Comune di Catanzaro a conclusione delle operazioni peritali affidate, ai sensi della normativa vigente e comunque non prima del previsto controllo regionale sul provvedimento comunale trasmesso nel termine

di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del provvedimento comunale ai sensi dell'Art.15 della Legge Regionale 18/2007;

h) si obbliga a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia, ed un particolare la Legge Regionale 21/8/2007, N. 18 ed il relativo regolamento di attuazione;

i) si obbliga a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 357 del 21/07/2023, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;

- l'allegato preavviso di parcella del dott. Sabatino per l'attività demaniale usi civici, committente ditta IGEA CALABRIA SPA;

VISTO lo schema di contratto di prestazione d'opera allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la predetta nomina non comporta alcun onere per l'Ente in quanto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 18/2007, comma 8, le spese per i compensi dei Periti istruttori demaniali, determinati in misura non superiore alla disciplina contenuta nella Legge n. 319/1980 e nel R.D. 15/11/1925 n. 2180, sono a carico delle parti nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali e la parcella professionale è validata dall'Ufficio competente del Comune di Catanzaro a conclusione delle operazioni peritali affidate, ai sensi della normativa vigente e comunque non prima del previsto controllo regionale sul provvedimento comunale trasmesso o trascorsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione del provvedimento comunale ai sensi dell'Art.15 della Legge Regionale 18/2007;

ACCERTATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, 7 e 14 DPR n. 62/2013;

RITENUTO, pertanto, di conferire l'incarico al dott. Roberto Sabatino perito istruttore demaniale (P.I.D) per le attività in materia di usi civici inerenti i terreni ubicati nel Comune di Catanzaro sopra indicati, così come richiesto dalla ditta IGEA CALABRIA SPA., che assume la qualità di Committente;

RITENUTO, altresì, di approvare l'allegato schema di contratto e di richiamare integralmente il contenuto del Regolamento n. 15/2024 – Burc n. 270 del 30/12/2024, di attuazione dell'art 13 della Legge Regionale n. 18/2007, che disciplina l'elenco regionale degli istruttori e periti demaniali, a fare parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina a P.I.D.;

VISTA la Legge n. 1766/1927;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 18/2007 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D. Lgs. 267/2000, così come da ultimo modificato e integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

DETERMINA

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di nominare il dott. Roberto Sabatino di perito istruttore demaniale (P.I.D) per le attività in materia di usi civici inerenti i terreni ubicati nel Comune di Catanzaro indicati in premessa, così come richiesto dalla ditta IGEA CALABRIA SPA;
- di dare atto che il dott. Roberto Sabatino è regolarmente iscritto all'albo regionale degli istruttori e dei periti demaniali, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 18/2007, nella sezione di cui all'art. 1 comma 2, lettera A;

- di approvare l'allegato schema di contratto e di richiamare integralmente il contenuto del Regolamento n. 15/2024 – Burc n. 270 del 30/12/2024, di attuazione dell'art 13 della Legge Regionale n. 18/2007, che disciplina l'albo regionale degli istruttori e periti demaniali, a fare parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina a P.I.D.;
- di dare atto che il professionista incaricato dovrà depositare presso il Comune di Catanzaro la perizia tecnica oltre che in cartaceo anche su supporto informatico, entro e non oltre un anno dal ricevimento del presente atto di nomina, ovvero entro il diverso termine indicato nel contratto;
- di dare atto che le spese per i compensi di cui alla presente nomina, determinati in misura non superiore alla disciplina contenuta nella Legge n. 319/1980 e nel R.D. 15/11/1925 n. 2180, sono a carico delle parti nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali e la parcella professionale del P.I.D. è validata dall'Ufficio competente del Comune di Catanzaro a conclusione delle operazioni peritali affidate, ai sensi della normativa vigente e comunque non prima del previsto controllo regionale sul provvedimento comunale trasmesso o trascorsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione del provvedimento comunale ai sensi dell'Art.15 della Legge Regionale 18/2007;
- di dare atto che il responsabile del presente procedimento attesta, con la firma posta in calce al presente provvedimento, che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, 7 e 14 DPR n. 62/2013;
- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura, Risorse agroalimentari – Forestazione;
- di trasmettere il presente atto, tramite posta elettronica certificata, al P.I.D. dott. Roberto Sabatino ed alla ditta committente IGEA CALABRIA SPA;
- di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio "on line" del Comune di Catanzaro e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs n. 33/2013, per celerità, anche inoltrando la notifica di avvenuta numerazione dell'atto al competente Settore (web@comune.catanzaro.it) per il tramite dello stesso applicativo AttiPA.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Antonella Cimarosa
(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Lagana'
(con firma digitale)

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI CATANZARO

Contratto di prestazione d'opera intellettuale

Conferimento incarico di P.I.D. per attività demaniale usi civici nel territorio del Comune di Catanzaro, ai sensi della L.R. n. 18/07 e ss.mm.ii. e Regolamento Regionale n. 15/2024 al dott._____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____,

- il Comune di Catanzaro **in qualità di delegato della Regione Calabria ai sensi dell'art. 14 della L.R. 18/2007**, nella persona dell'Ing. Giovanni Laganà, _____, per la sua qualifica di Dirigente del Settore Patrimonio e Provveditorato, domiciliato per la carica presso la sede in via Jannoni n. 68, C.F. _____;

e

- il Sig. _____ nato a _____, il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ codice fiscale _____, in qualità di _____ committente per le attività demaniale usi civici ai sensi della L.R. n. 18/07 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 15/2024,

e

- il perito, dott/Ing _____ nato a _____, il _____ e residente a _____ in Via _____ n° _____, con studio a _____ in via _____, codice fiscale _____ – P.IVA _____, iscritto all'albo regionale degli istruttori e dei periti demaniale, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n°18 del 21.08.2007 al n° _____, che nel presente contratto assume la qualifica di prestatore d'opera intellettuale di professionista abilitato, che in seguito per brevità potrà essere chiamato **"Professionista"**;

PREMESSO

1) che le parti contraenti sopra specificate:

si sono ritrovate per definire e stipulare, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, accordo negoziale relative allo svolgimento di attività di perito demaniale, come dettagliate nel proseguito del presente atto;

2) che le cause contrattuali, anche su base funzionale, sono lecite in quanto non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume, ovvero perché il contratto non costituisce mezzo per eludere l'applicazione di norme imperative;

3) che il committente:

a. ha interesse e volontà di affidare al professionista abilitato prescelto la prestazione d'opera intellettuale relativa ai servizi professionali di perito demaniale riportati e descritti dettagliatamente nel proseguito del presente contratto;

b. che accetta espressamente l'obbligo di pagamento in favore del suddetto professionista per la prestazione richiesta.

- 4) che il professionista abilitato ha volontà di accettare l'incarico in aff
- a. competente allo svolgimento delle prestazioni richieste secondo quanto prescritto dagli ordinamenti professionali vigenti;
 - b. non è oggetto di restrizioni disciplinari e deontologiche o di altre restrizioni giuridiche;
 - c. ha altresì informato il cliente:
 - dei propri obblighi nei confronti del pubblico interesse derivanti dalla regolamentazione della professione, a tutela di essenziali valori e beni giuridici;
 - che nell'esercizio dell'attività professionale ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura;
 - d. che dispone delle risorse e delle capacità organizzative adeguate allo svolgimento di tutte le attività professionali previste nel presente contratto;
 - e. con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, ha attestato:
 - la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco regionale;
 - di non avere situazioni di conflitto di interessi con il Comune interessato, né incarichi pendenti in contraddittorio con la Regione Calabria o con il Comune conferente, ed di obbligarsi a comunicare prontamente alla Regione e al Comune conferente l'insorgere di qualunque situazione di conflitto di interessi con l'incarico affidato;
 - di obbligarsi ad accettare i compensi nella misura determinata nel contratto di incarico;
 - di obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR n. 357 del 21/07/2023, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Quanto precede e le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, di seguito denominato, per brevità, prestazione intellettuale o prestazione d'opera o contratto.

Art. 2 – Struttura del contratto

Il contratto si articola nelle seguenti parti secondo la seguente struttura logica:

- I parte: conferimento, oggetto, prestazioni e compenso;
- II parte: termini, modalità e garanzie;
- III parte: gestione del contratto
- IV parte: disposizioni finali.

PARTE I - CONFERIMENTO, OGGETTO, PRESTAZIONI E COMPENSO

Art. 3 – Conferimento ed accettazione dell'incarico

1. Il committente affida al prestatore d'opera, che accetta, senza riserva, l'incarico per lo svolgimento delle prestazioni d'opera intellettuali relative ai servizi di perito demaniale, descritti dettagliatamente nell'oggetto di cui al successivo articolo.

Art. 4 – Oggetto del contratto

1. Il committente, affida al perito _____, il servizio di sistemazione delle terre di uso civico gestite dal Comune di Catanzaro, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia e nello specifico per la seguente attività:

- legittimazione;
- L'affrancazione;
- La liquidazione;
- _____

dei terreni ubicati nel Comune di Catanzaro (CZ) identificati catastalmente:

C.T/C.F.	FOGLIO	PARTICELLA	SUB
Catasto terreni			
Catasto fabbricati			

Art. 5 – Contenuti delle singole prestazioni professionali

1. Le attività oggetto di incarico professionale, secondo quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento Regionale n. 15/2024, saranno finalizzate in particolar modo, alla redazione di una relazione firmata digitalmente, nella quale il PID:
 - a) illustra le fonti utilizzate, la documentazione storico-documentale acquisita e, per ciascuna particella catastale, i provvedimenti giurisdizionali, amministrativi e gli atti negoziali esaminati. Elenca gli accertamenti svolti e la documentazione acquisita riguardo ai provvedimenti adottati prima e dopo della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dai Commissari Regionali degli Usi Civici;
 - b) individua l'accessibilità dei luoghi e lo stato occupatorio, previa notifica alle parti interessate della data di sopralluogo come previsto dall'art. 11 R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. Inoltre, si assicura che il Comune abbia notificato agli stessi interessati l'avvio del procedimento di verifica demaniale nei terreni oggetto di indagine;
 - c) descrive le terre oggetto di accertamento sia sotto il profilo catastale, con l'acquisizione di visure storiche, e sia sotto l'aspetto urbanistico ed ambientale, specificando per quelli gravati da usi civici il contenuto dell'uso civico accertato;
 - d) include una rappresentazione grafica geo-referenziata dei dati storici rilevati, sia precedenti che successivi al R.D. L. 22 maggio 1924, n. 751, sul vigente Catasto Terreni e su planimetrie aerofotogrammetriche ufficiali, redatte in opportuna scala, per consentire il confronto con gli attuali ambiti territoriali interessati dall'accertamento;
 - e) riporta la sovrapposizione del demanio individuato con le mappe storiche e l'analisi dei confini e della toponomastica rilevati dalla documentazione storica, per permettere un confronto chiaro tra le aree territoriali coinvolte e i demani più prossimi identificati;
 - f) analizza gli eventuali usi civici accertati e definisce lo stato occupatorio delle particelle catastali interessate con l'indicazione del titolo dei singoli possessori, distinguendo le occupazioni arbitrarie dai possessi legittimi;
 - g) Calcola il canone di legittimazione o rivalutazione nel caso sia stato già determinato con precedenti provvedimenti. Verifica gli eventuali canoni di legittimazione pagati;
 - h) valuta nelle conclusioni, esplicitate chiaramente, la qualitas soli dei terreni interessati distinguendo a livello catastale la proprietà allodiale, il demanio civico e le terre private gravate da usi civici. Specifica, in caso di sussistenza, la qualificazione giuridica dell'uso

- civico (origine, natura e tipologia) come definito dall'art. 3 del
2. Tutta la documentazione acquisita, (copie delle fonti documentali consultate, documentazione cartografica, ecc..) è allegata alla relazione nella quale, in calce, è contenuta la seguente attestazione *“A conferma di aver svolto l’incarico con imparzialità, accuratezza e in conformità con le normative vigenti, io sottoscritto/a [Nome e Cognome], in qualità di perito istruttore demaniale incaricato, consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le informazioni e le conclusioni contenute nella presente relazione sono veritiere e basate su indagini accurate e imparziali. Attesto di aver svolto il mio incarico con la massima diligenza, obiettività e in conformità con le normative vigenti, senza alcun pregiudizio o influenza esterna”*.
 3. La perizia, relativa alle terre per le quali si propone la legittimazione, indica il nominativo, i dati anagrafici, il codice fiscale, la partita catastale, il foglio e la particella, la superficie catastale e quella relativa di occupazione (allegando, qualora la particella catastale risulti occupata in parte, stralcio di mappa catastale in scala, che consenta agevole lettura, con evidenziate le porzioni interessate), il canone di legittimazione, il riferimento a verifiche precedenti.

Art. 6 – Determinazione del compenso

1. I compensi da corrispondere al professionista sono posti a esclusivo carico, secondo un riparto proporzionale, del Committente nel cui interesse sono eseguite le operazioni peritali.
2. Gli onorari da corrispondere al perito sono commisurati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati in base alle “Vacazioni”, nella misura stabilita dalla normativa di riferimento nazionale vigente, Legge n° 319/1980 e s.m.i..
3. Si applicano, altresì, le sanzioni previste dall'art.8 del Regio Decreto n° 2180/1925 relativamente alla riduzione delle parcelle, da parte del competente Ufficio Comunale, a seconda della gravità degli errori commessi dall'istruttore e dal perito demaniale.
4. La parcella professionale è validata dal Comune a conclusione delle operazioni demaniali affidate e comunque non prima dell'approvazione definitiva con deliberazione di Giunta comunale e del previsto controllo regionale sul provvedimento comunale trasmesso nel termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del provvedimento comunale ai sensi dell'Art.15 della Legge Regionale 18/2007.

PARTE II – TERMINI, MODALITÀ E GARANZIE

Art. 7 – Termini per l’espletamento dell’incarico professionale

1. Le parti contraenti convengono i seguenti termini per l’espletamento dell’incarico professionale con riferimento alle singole prestazioni:
2. L’incarico di cui al presente contratto dovrà essere completato **entro _____ mesi** dalla sottoscrizione.
3. L’incarico peritale **non** può essere conferito per **una durata superiore ad un anno**; qualora sia stato conferito inizialmente per un periodo inferiore, può essere prorogato fino al raggiungimento del predetto limite.

Art. 8 – Modalità e termini di corresponsione del compenso

1. Il compenso sarà a carico diretto del committente.
2. In tutti i casi il pagamento avverrà solo dietro presentazione di apposito documento giustificativo, validato dal Comune previo parere di congruità a conclusione delle operazioni demaniali affidate, non prima dell'approvazione definitiva con deliberazione di Giunta comunale e non prima del previsto controllo regionale sul provvedimento comunale trasmesso nel termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del provvedimento comunale ai sensi dell'Art.15 della Legge Regionale 18/2007.

Art. 9 – Modalità di esecuzione dell’incarico

1. Il professionista svolgerà l’incarico:
 - a) in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove ritenuto opportuno, del contributo complementare di collaboratori di propria fiducia, senza alcun aggravio di costi per il Comune Catanzaro;
 - b) con competenza, perizia, diligenza, scienza e coscienza;
2. effettuerà:
 - a) tutti i sopralluoghi necessari per acquisire una approfondita conoscenza dell’ambito di intervento e del contesto di riferimento;
 - b) tutte le verifiche e i riscontri richiesti dalla normativa vigente;
 - c) tutti i contatti che si rendono necessari con gli organi, enti ed organismi competenti, curando ogni adempimento indispensabile ed opportuno per garantire l’espletamento delle prestazioni suddette.

Art. 10 – Ausiliari, collaboratori, sostituti

1. Per lo svolgimento dell’incarico affidato, ovvero per lo svolgimento di singole prestazioni, il professionista ha discrezionalità di avvalersi di propri collaboratori ed ausiliari, fermo restando la propria direzione e responsabilità, restando egli, il solo responsabile ed unico titolare del rapporto con il committente.

Art. 11 – Responsabilità verso terzi

1. Il perito assume in proprio ogni responsabilità civile e penale, nei confronti sia del Committente, sia del Comune, sia di terzi, per ogni fatto derivante dalla non corretta esecuzione delle prestazioni, fermo restando la possibilità di stipulare apposita polizza che preveda una garanzia R.C., per l’esercizio dell’attività professionale svolta dall’assicurato, per le perdite patrimoniali, danni cagionati colposamente a terzi, lesioni personali e danneggiamenti a cose compresi i clienti.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti contraenti dichiarano:
 - a) di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali, circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l’esecuzione del presente contratto;
 - b) di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - c) di impegnarsi ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto delle norme vigenti ed in particolare per quanto concerne le misure minime di sicurezza da adottare;
2. Fornendo i dati necessari per la compilazione del presente atto, le parti prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali richiesti per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del contratto e agli adempimenti convenuti, fermo restando che devono adottare le misure necessarie ad impedire l’accesso ai dati medesimi a terze parti non autorizzate al trattamento.
3. In particolare i dati personali saranno comunicati a terze parti solo per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.

Art. 13 – Riservatezza e consensi

1. Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico, dovranno essere considerati strettamente riservati con esplicito divieto di divulgazione a terzi.

PARTE III – GESTIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 – Variazioni contrattuali

1. Nessuna parte contrattuale può apportare variazioni contrattuali senza il consenso dell'altra.

Art. 15 – Inadempimenti

1. Il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1453 e 1454 c.c., dandone notizia al Comune.

Art. 16 – Risoluzione contrattuale e recesso, clausole risolutive espresse

1. Il Comune di Catanzaro ed il Committente si riservano il diritto di sospendere il servizio e di risolvere il contratto:
 - a) qualora, nel corso di svolgimento del servizio, intervengano fatti o provvedimenti, i quali modifichino la situazione esistente all'atto della sottoscrizione del contratto o ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tal caso il Committente riconoscerà al professionista le spese sostenute e pagherà il compenso per l'opera svolta alla data di comunicazione del recesso, previa verifica di congruità del Comune;
 - b) qualora dal controllo sulle autocertificazioni prestate dal professionista emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione “..... (omissis)”. In tale ipotesi il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera” ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000.

Art. 17 – Definizione delle controversie

1. Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato; eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e il Comune di Catanzaro saranno demandate al giudice ordinario.
2. Il Foro competente è quello di Catanzaro.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente ed esplicitamente riportato nel presente contratto d'opera intellettuale per servizi di perito demaniale si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alle disposizioni normative vigenti al momento della stipula.
2. In particolare, si richiamano le disposizioni sulla prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 c.c. e quelle relative al lavoro autonomo di cui all'art. 2222 c.c.

Art. 19 – Comunicazioni

1. Ai fini del presente del contratto le parti eleggono il proprio domicilio:
 - a) Il committente presso _____, chiedendo che ogni comunicazione, con valore di notifica, venga inviata al seguente indirizzo pec: _____;
 - b) Il professionista presso _____, chiedendo che ogni comunicazione, con valore di notifica, venga inviata al seguente indirizzo pec: _____

Art. 20 – Clausole nulle o inefficaci

1. Qualora una o più clausole del presente contratto d'opera intellettuale fossero dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà a dispiegare la sua efficacia tra le parti, fatto salvo il caso in cui tra le clausole dichiarate nulle o inefficaci vi sia quella costituente un motivo determinante nella conclusione del presente contratto.

Art. 21 – Registrazione

1. Il presente contratto d'opera intellettuale verrà registrato solo in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMITTENTE

IL PROFESSIONISTA

**Per il Comune di Catanzaro
IL DIRIGENTE**